

Scheda 7 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 8 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.**

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE****“Xylella fastidiosa in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, par. fi 2 e 7, all'art. 7, par. 2, lett. c) e all'art. 8, par. 2, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Italia, dei focolai di “xylella fastidiosa”. Con nota del 2013 le Autorità italiane hanno denunciato alla Commissione, per la prima volta, la presenza di tale morbo nelle colture di olivo. In risposta, l'Unione ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Ai sensi dell'art. 4 della più recente Decisione, gli Stati UE sono obbligati, una volta riscontrata la presenza di infezione da xylella sui rispettivi territori, a costituire subito una Zona Delimitata, internamente composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area dove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quella dove si trovano le piante ancora “sane” ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che l'ultima Decisione definisce Zona Infetta l'intera Provincia di Lecce). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata e nel raggio di 100 metri dalle piante sopra menzionate, “tutte” le piante presenti, anche quelle assolutamente sane, facendo salvo l'obbligo di tentarne, prima, un recupero mediante opportuni trattamenti fitosanitari. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione attraverso ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Il succitato art. 8 della stessa Direttiva, poi, impone allo Stato UE di perimetrare, al di là della predetta Zona Delimitata, una Zona di Sorveglianza: questa deve estendersi per almeno 30 km dalla Zona Delimitata e deve essere oggetto di ispezioni almeno annuali. Al riguardo, la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di eradicazione delle piante e a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Riguardo al primo punto, l'Italia ha precisato che, attualmente, la situazione non consente interventi ulteriori, in quanto che: 1) il TAR per la Puglia —di fronte al quale singole aziende del settore dell'olivocoltura, associazioni di tutela ambientale e numerosi Comuni hanno impugnato gli ordini di eradicazione - pur non essendosi ancora pronunciato definitivamente al riguardo, ha concesso la sospensiva degli stessi ordini. Sono stati sospesi, soprattutto, i provvedimenti che disponevano l'eradicazione di piante ancora sane; 2) il 22/01/2016, il TAR del Lazio ha presentato alla Corte UE un rinvio pregiudiziale, chiedendole di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, laddove la medesima ordina l'eradicazione delle piante nell'ambito dei predetti 100 metri, comprese quelle “sane”. La pendenza di tale rinvio pregiudiziale alla Corte UE, pertanto, ha sospeso i predetti ricorsi di fronte al TAR. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un'indagine volta ad appurare eventuali responsabilità penali, in ordine all'origine e diffusione del morbo. Nel corso di essa, è stato disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante interessate. E' pertanto anche a causa di tale ragione che le medesime non possono, per il momento, essere eradicare.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015, è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE**

“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la “libera circolazione delle merci” in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il “latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati”. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della “libera circolazione delle merci”, ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latte-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta “formaggio” possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta “formaggio”, sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE****“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MMC	No	Variazione di stato (da MM a MMC)
Scheda 6 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 9 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MM ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE****“Piani regionali di gestione dei rifiuti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai “Piani di gestione dei rifiuti”, previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l’Italia abbia violato ora l’art. 28, par. 1, di essa Direttiva, ora l’art. 30, par. 1, della stessa, ora l’art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell’Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano “uno o più piani di gestione dei rifiuti”, i quali, da soli o in combinazione, coprano l’intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un’analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un’individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano “valutati” almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, “riesaminati”. Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i “piani di gestione dei rifiuti” originari, sia le loro “revisioni”, siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l’attuazione dell’obbligo di approntare i “piani di gestione dei rifiuti” (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali “piani” ad ogni Regione. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come “urbani” o “speciali”. In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico “piano di gestione” concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato un piano per ciascuna categoria. Al momento della presente “messa in mora”, la situazione italiana, circa l’adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appariva la seguente: 1) diverse Regioni italiane mantenevano vigenti “piani di gestione dei rifiuti” obsoleti, perchè predisposti ben prima dei sei anni precedenti e sottoposti a procedure di “revisione” che, all’epoca, non si erano ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l’Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni; 2) la Regione Campania era, al presente, priva di un piano di gestione per i rifiuti speciali, in quanto quello adottato nel 2013 era scaduto nello stesso anno e nessuna procedura di “revisione” era stata iniziata. Circa la situazione dei rifiuti speciali in Campania, quindi, l’Italia sarebbe inadempiente all’obbligo, ex art. 28 della Dir. 2008/98/CE, di adottare un “piano di gestione dei rifiuti”; 3) la Toscana e il Veneto, pur essendosi dotati di recente (rispettivamente il 2014 e il 2015) di un piano di gestione revisionato, relativo sia ai rifiuti urbani che a quelli speciali, non ne hanno ancora dato comunicazione alla Commissione, con ciò disattendendo l’obbligo di notifica di cui al succitato art. 33, par. 1 della stessa Dir. 2008/98/CE. Nel complesso, in quasi tutte le Regioni italiane la situazione concernente i “piani di gestione dei rifiuti” presenta delle irregolarità, ad eccezione del Lazio, delle Marche, della Puglia e dell’Umbria.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE****“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di “*tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I*” e “*habitat delle specie di cui all’allegato II*”. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di “*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*”, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE****“Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l’art. 13, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XI, l’articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A e l’articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi “agglomerati” e “zone” del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell’aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l’obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell’aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l’NO₂ - non travalichino i “valori limite” (orari e annuali) stabiliti dall’allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall’01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell’art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei “piani di gestione dell’aria ambiente” contenenti almeno le informazioni di cui all’Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, “nel più breve tempo possibile”, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L’art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell’anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l’NO₂) nel volume d’aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i “valori limite” vincolanti dall’01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 “zone”, i valori limite “annuali” della concentrazione di NO₂ sono stati pressoché continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente “sfiorati” i valori limite “orari” di NO₂ per un “Agglomerato”. Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti “piani di gestione”, salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l’adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei “piani di gestione della qualità dell’aria” idonei alla messa in regola della situazione “nel più breve tempo possibile”. I “piani di gestione” presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dati richiesti dall’allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle “misure” che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone “critiche”; 2) al “calendario” di attuazione delle stesse misure; 3) alla “stima” del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l’efficacia dei medesimi “piani”. Infine, l’Italia avrebbe violato l’art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione dell’NO₂ circa l’anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4– Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/0307 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell’ordinamento interno italiano, la Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE) .

Ai sensi dell’art 2 di detta Direttiva, gli Stati membri della UE debbono adottare, entro 12 mesi dall’11 giugno 2014 (data della pubblicazione della stessa Dir. 2014/77/UE), tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che i sopra menzionati provvedimenti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che tale Direttiva non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2014/77/UE, in oggetto, mediante il Decreto del Ministero dell’Ambiente in data 8 aprile 2016, n. 99.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE****"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI – della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati – possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che – per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE****“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e.” - “abitante equivalente” - si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all’allegato I B. Quanto all’art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”: dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Un tale trattamento, più incisivo di quello “secondario” o “equivalente”, può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, “la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”. A norma dell’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all’art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all’art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all’art. 5.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE****“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir. 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.